

**ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA
SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE BIANALISI S.P.A. (P.IVA
00731780961 / C.F. 02235840150) PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI MEDICINA
DELLO SPORT, cod. REG 322000750 e 322002866**

Tra

l'Agenda di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in Via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, dott. Salvatore Gioia, nato a Siderno (RC) il 07.12.1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto erogatore Ente BIANALISI S.P.A. con sede legale nel Comune di LISSONE (MB), in San Rocco 42/44, CF 02235840150 / P.IVA 00731780961, nella persona del Dott. GIOVANNI MARIA GIANOLLI, nato a PAULLO (MI) il 14/08/1962 C.F. GNLGNN62M14G385U, in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza.

Premesso che:

- l'Ente "Bianalisi S.p.A." ha sottoscritto in data 30.04.2024 il contratto annuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici, registro atti n. 1006 del 03/05/2024 per le seguenti strutture:

- Ambulatorio di medicina dello sport Bianalisi di Saronno per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, cod. Reg. 322000750;

- Bialisi – CMS Rovellasca - di Rovellasca per l'erogazione di prestazioni

di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, cod. Reg.

322002866

- l'art. 13 del predetto contratto prevede, in caso di sopravvenienza di

disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di

provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del

contratto, che lo stesso debba intendersi automaticamente modificato ed

integrato;

- con decreto regionale n. 16658 del 05.11.2024 relativo alla variazione

dell'assetto dell'Ente Unico Gestore "Bialisi S.p.A.", Via S. Rocco n.

42/44, Lissone, Regione Lombardia ha autorizzato l'inserimento

nell'assetto dell'Ente Unico delle seguenti strutture:

1) "Bialisi Padre Monti", via Ambrogio Legnani, 4, Saronno (VA) -

iscritta al n. 1443 del Registro Regionale delle Strutture Accreditate;

2) "Bialisi CMS Rovellasca", via Dante Alighieri, 72, Rovellasca (CO) -

iscritta al n. 1502 del Registro Regionale delle Strutture Accreditate;

3) "Ambulatorio di Medicina dello Sport Bialisi" via Legnani, 4, Saronno

(VA) - iscritta al n. 950 del Registro Regionale delle Strutture Accreditate;

- con nota rubricata agli atti con prot. n. 0125119 del 18.11.2024, il

Legale Rappresentante dell'Ente unico "Bialisi S.p.A.", in ragione

dell'adozione del predetto decreto ha chiesto l'unificazione dei budget

delle seguenti strutture di Medicina Sportiva:

- "Bialisi CMS Rovellasca" (cudes 002866), Via Dante Alighieri n. 72,

Rovellasca (CO);

- "Ambulatorio di Medicina dello Sport Bialisi" (cudes 000750), Via

Legnani n. 4, Saronno (VA);

- con deliberazione n. 784 del 04.12.2024 è stato prorogato l'impegno di spesa per i contratti annuali 2024 sottoscritti con gli Enti Gestori sanitari per il periodo gennaio-maggio 2025;

- nella medesima deliberazione n. 784 del 04.12.2024 è stato disposto di procedere alla sottoscrizione di un addendum con l'Ente unico "Bianalisi S.p.A." al fine di accorpate, con decorrenza dal 01.01.2025, i budget singolarmente assegnati nel 2024 alle Strutture di Medicina sportiva denominate "Bianalisi CMS Rovellasca" (cudes 002866) e "Ambulatorio di Medicina dello Sport Bianalisi" (cudes 000750), determinando per conseguenza un unico acconto per il periodo di proroga in trattazione;

si conviene e si stipula

ad integrazione/modifica del contratto annualità 2024 sottoscritto in data 30.04.2024, registro atti n. 1006 del 03/05/2024, le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto integrativo, quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. A far data dal 01.01.2025 i budget assegnati alle Strutture "Bianalisi CMS Rovellasca" (cudes 002866) e "Ambulatorio di Medicina dello Sport Bianalisi" (cudes 000750) declinati nelle schede budget allegate al contratto stipulato in data 30.04.2024 registrato con il n. 1006, vengono accorpati come da allegato A al presente contratto, determinando un budget unico per l'Ente Unico Bianalisi;

2. Il soggetto erogatore si impegna a somministrare prestazioni sanitarie (di medicina dello sport) secondo l'assetto organizzativo e funzionale

presente nell'applicativo regionale ASAN e per il quale il soggetto erogatore è iscritto nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi così come specificati nell'allegato A al presente contratto.

2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.

3. Nulla spetterà al soggetto erogatore per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A così come per le prestazioni specialistiche eccedenti la quota di produzione remunerata a tariffa intera o decurtata per effetto delle regressioni vigenti. Parimenti nulla è dovuto al soggetto erogatore per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.

4. Qualora per fatti eccezionali il soggetto erogatore non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che è tenuta ad informare la competente Direzione regionale. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro soggetto erogatore.

Articolo 2 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente addendum il soggetto erogatore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del

sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 3 Durata

1. Il presente contratto ha validità, dal 01.01.2025 sino alla stipula del nuovo contratto annuale;

2. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto secondo le regole sopravvenute, fermo restando che l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo non può superare i 5/12 del budget dell'anno precedente assegnato precedentemente alla rimodulazione.

Art. 4 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore.

Ferme le premesse e gli articoli del contratto ordinario sottoscritto in data 30.04.2024 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente richiamato.

Previa lettura il presente Addendum al contratto integrativo ordinario vigente, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

ATS DELL'INSUBRIA

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Gioia

Ente BIANALISI S.P.A.

Il Legale Rappresentante

Dott. GIOVANNI MARIA GIANOLLI

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 48 pari a n. 3 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.

SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024

Allegato A

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione Gestore | BIANALISI S.P.A. |
| Codice Regionale | 322002866 (Amb.) 322000750 (Amb.) |

| Tipologia di Attività | Importo Budget 2024 | Modalità di determinazione | Erogazione a favore di | Finanziamento | Ambito temporale prestazioni | Note |
|--|----------------------------|---|--|--|---|--|
| Ricovero e cura | 0,00 € | Importo pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 per le attività di ricovero e cura, adeguato alle sentenze TAR in riferimento alla DGR n. XI/2013/19, secondo quanto riconosciuto dalla DGW con Decreto n.20695 del 21.12.2023, e al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023. | Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) e Fuori Regione | Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del budget di struttura. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | |
| Sub acuti | 0,00 € | Importo pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 per le attività sub acute esclusi i posti tecnici temporanei attivati in applicazione alla DGR XI/3681/2020 eventualmente adeguato secondo quanto previsto dalla DGR n.XII/1827/24. | Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) e Fuori Regione | Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del budget di struttura. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | |
| Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%) | 283.680,78 € | Importo pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023. | Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) e Fuori Regione | Riconoscimento pieno della produzione fino al raggiungimento del valore del 97%; tra il 97% e il 103% sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. L'impegno a erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario vale fino a questa quota. Oltre la quota 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni, fatto salvo quanto previsto per il mantenimento delle soglie di garanzia e per l'obiettivo negoziato legato alle prestazioni aggiuntive. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | |
| Psichiatria (solo per ASST ed IRCCS pubblici) | 0,00 € | Importo pari al contratto 2023 tenendo conto di eventuali modifiche e integrazioni con impatto sul 2024. | Lombardi | Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del tetto complessivo di sistema. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle con periodo di erogazione a decorrere dall'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | Sono escluse le prestazioni relative ai Programmi innovativi in Salute Mentale, oggetto di specifico contratto separato. |
| NPIA (solo per ASST ed IRCCS pubblici) | 0,00 € | Importo pari al contratto 2023 tenendo conto di eventuali modifiche e integrazioni con impatto sul 2024. | Lombardi | Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del tetto complessivo di sistema. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | Sono escluse le prestazioni relative ai Progetti di NPIA, oggetto di specifico contratto separato. |
| Nuove reti sanitarie | 0,00 € | Importo pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023. | Lombardi, Stranieri, Fuori Regione | Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del tetto complessivo di sistema. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | |

| Tipologia di Attività | Valore di riferimento 2024 | Modalità di determinazione | Erogazione a favore di | Finanziamento | Ambito temporale prestazioni | Note |
|--|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Ricovero e cura - bassa complessità (solo per erogatori Privati) | 0,00 € | L'importo è pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 per le prestazioni bassa complessità. | Fuori Regione | Nel caso di superamento del tetto di struttura è previsto un abbattimento dell'esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto per bassa complessità definito per l'anno in corso. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | L'importo è un di cui della voce "Ricovero e cura". Non si applica agli IRCCS (la cui produzione viene considerata parificata all'alta complessità). |
| Ricovero e cura cittadini lombardi (solo per erogatori Privati) | 0,00 € | L'importo è pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 per le prestazioni erogate a favore dei pazienti lombardi, adeguato alle sentenze TAR in riferimento alla DGR n. XI/2013/19, secondo quanto riconosciuto dalla DGW con Decreto n.20695 del 21.12.2023, e al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023. | Lombardi (compresi stranieri assimilati ai lombardi) | Nel caso di superamento del tetto di struttura è previsto un abbattimento dell'esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto lombardi definito per l'anno in corso. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | L'importo è un di cui della voce "Ricovero e cura". |
| Ricovero e cura cittadini fuori Regione (solo per erogatori Privati) | 0,00 € | L'importo è pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 per le prestazioni erogate a favore dei pazienti fuori regione, adeguato alle sentenze TAR in riferimento alla DGR n. XI/2013/19, secondo quanto riconosciuto dalla DGW con Decreto n.20695 del 21.12.2023, e al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023. | Fuori Regione | Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell'esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l'anno in corso. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | L'importo è un di cui della voce "Ricovero e cura". |
| Ricovero e cura Quota del 7% vincolata al raggiungimento di obiettivi specifici (solo per erogatori Privati) | 0,00 € | L'importo è pari al 7% della voce Ricoveri e cura – cittadini lombardi. | Lombardi (compresi stranieri assimilati ai lombardi) | La quota sarà assegnata in base al grado di raggiungimento degli obiettivi declinati nel sub-allegato alla presente scheda. | | L'importo è un di cui della voce "Ricovero e cura – cittadini lombardi". |

| Tipologia di Attività | Valore di riferimento 2024 | Modalità di determinazione | Erogazione a favore di | Finanziamento | Ambito temporale prestazioni | Note |
|--|----------------------------|--|--|---|--|--|
| Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero - cittadini lombardi (solo per erogatori Privati) | 283.680,78 € | L'importo è pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 per cittadini lombardi al netto di eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel 2023. | Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) | Solo per gli erogatori Privati - Riconoscimento pieno della produzione fino al raggiungimento del valore del 97%; tra il 97% e il 103% sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. L'impegno a erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario vale fino a questa quota. Oltre la quota 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni, fatto salvo quanto previsto per il mantenimento delle soglie di garanzia (di cui alla specifica scheda allegata) e per l'obiettivo negoziato legato alle prestazioni aggiuntive. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)". Il valore ricomprende anche la quota della presa in carico. |
| Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero - cittadini fuori regione (solo per erogatori Privati) | 0,00 € | L'importo è pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 per cittadini fuori regione al netto di eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel 2023. | Fuori Regione | Solo per gli erogatori Privati - Riconoscimento pieno della produzione fino al raggiungimento del valore del 97%; tra il 97% e il 103% sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. Oltre la quota 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)". |
| Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. Quota del 2% destinata alla remunerazione alle attività connesse alla presa in carico del paziente cronico | 0,00 € | Importo riproporzionato rispetto a quanto previsto per la presa in carico nel contratto 2023. | Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) | | Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)". |
| Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. Quota del 10% vincolata al raggiungimento di obiettivi specifici (solo per erogatori Privati) | 0,00 € | Importo pari al 10% del tetto per cittadini lombardi per prestazioni ambulatoriali 2024. | Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) | La quota sarà assegnata in base al grado di raggiungimento degli obiettivi declinati nel sub-allegato alla presente scheda. | | L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero - cittadini lombardi". Sono escluse le Medicine dello Sport. |

| Tipologia di Attività | Valore di riferimento 2024 | Modalità di determinazione | Erogazione a favore di | Finanziamento | Ambito temporale prestazioni | Note |
|--|----------------------------|---|--|--|--|---|
| Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale - quota relativa alle attività di screening programmato da ATS | 0,00 € | Definito in sede di programmazione territoriale i cui volumi sono definiti nella specifica scheda. | Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) | In caso di mancato utilizzo del budget screening ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)". Si richiama l'allegato 4 della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 - punto 4.11 "Attività di screening oncologici". |
| Programma di screening HCV | 0,00 € | Importo non definito a priori e valorizzato in base a quanto erogato e rendicontato secondo le linee guida screening HCV per le strutture pubbliche e private aderenti. | Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) | Riconoscimento fino al raggiungimento del valore massimo regionale stanziato per tale attività. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2024, fino al 31.12.2024. | L'importo è aggiuntivo "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)" |
| Sindromi respiratorie e altri screening sperimentali | 0,00 € | Importo non definito a priori e valorizzato in base a quanto erogato secondo le linee guida regionali dalle strutture coinvolte. | Lombardi (compresi stranieri assimilati ai Lombardi) e Fuori Regione | Riconoscimento fino al raggiungimento del valore massimo regionale stanziato per tale attività. | Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate secondo le tempistiche previste. | L'importo è aggiuntivo "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)" |

Letto, confermato e sottoscritto.

ATS DELL'INSUBRIA
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Gioia

FIRMATO DIGITALMENTE

Ente BIANALISI S.P.A.
Il Legale Rappresentante
Dott. GIOVANNI MARIA GIANOLLI

FIRMATO DIGITALMENTE